



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 5 - Sezione Attività Produttive
Ufficio Turismo Commercio Artigianato
Prot. n. **103197** del **15 dicembre 2020**
Ordinanza n° **509**

Oggetto: Disciplina dell'orario di vendita all'interno delle aree mercatali presenti nel Comune di Civitavecchia. Modifica del punto 2) delle disposizioni particolari delle ordinanze sindacali n. 69 del 15 febbraio 2011 n° 588 del 19/12/2019 e n° 575 del 13/12/2019.

IL SINDACO

Viste le precedenti ordinanze sindacali n. 49 del 28/1/2008, n. 37 del 27 gennaio 2009, n. 43 del 28.01.2010, n. 69 del 15 febbraio 2011, n. 575 del 13 dicembre 2019, n. 588 del 19 dicembre 2019, con le quali è stato disciplinato l'orario dei mercati presenti sul territorio comunale;

Visto che al punto 2) delle disposizioni particolari dell'ordinanza sindacale n. 69 del 15 febbraio 2011 viene sancita la facoltà per gli operatori dei mercati giornalieri e settimanali, nel periodo delle festività natalizie (01 dicembre – 06 gennaio) con esclusione dei giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio, di effettuare l'apertura per l'intera giornata e, comunque, non oltre le ore 19,00;

Visto che al medesimo punto dell'ordinanza sindacale n. 69 del 15 febbraio 2011 non è stato previsto, diversamente da come stabilito per le normali giornate di funzionamento del mercato, il termine entro il quale gli operatori hanno l'obbligo di effettuare le operazioni di ricarica merci e rimozione del banco;

Considerato che in questo periodo sono stati constatati, a cura delle Forze dell'Ordine locali, diversi problemi di viabilità nell'area interessata;

Ritenuto opportuno, a fronte di tali criticità, sostituire integralmente il punto 2) delle disposizioni particolari dell'ordinanza sindacale n. 69 del 15 febbraio 2011;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11.03.2016 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

Considerato che il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche vigente prevede:

l'art. 22 al comma 4 recita: “ L'operatore deve rispettare gli orari di vendita stabiliti con ordinanza sindacale, disciplinante l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, il montaggio e lo smontaggio delle strutture;

al comma 14 dell'art. 22 prevede: “ è fatto obbligo agli operatori di rimuovere le dotazioni, le attrezzature ed i mezzi alla fine di ogni giornata di attività, lasciando completamente libere le aree e gli spazi assegnati”;

il comma 1 dell'art. 23 prevede che: “ l'attività di vendita nei mercati deve svolgersi negli orari indicati nell'apposita ordinanza sindacale con il conseguente rispetto anche delle disposizioni particolari ivi comprese”;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. 66 del 13/11/2020 e n. 68 del 20/11/2020 emesse ai sensi dell'art. 32 c.3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione per l'emergenza epidemiologica da COVID 2019;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica dovuta alla pandemia da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo della stessa e la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus, limitando le occasioni di assembramento;

Ritenuto opportuno rispettare le distanze interpersonali ed il divieto di assembramento e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale come da normativa vigente;

Tutto ciò premesso

Visto il decreto legislativo l'art 50, comma 7 del 267/2000, e s.m.i;

ORDINA

a) La sostituzione del punto 2 delle disposizioni particolari dell'ordinanza sindacale n. 69 del 15 febbraio 2011 già precedentemente modificato dalle ordinanze n° 588 del 19/12/2019 e n° 575 del 13/12/2019, con il seguente:

2) gli operatori dei mercati giornalieri e settimanali di Piazza Regina Margherita, Viale Lazio, Viale Pietro Nenni, per il periodo delle festività natalizie, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 06 gennaio, con esclusione dei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio, possono effettuare l'apertura facoltativa per l'intera giornata e, comunque, non oltre le ore 18:30. Al termine dell'orario stabilito deve cessare qualsiasi operazione di vendita con l'obbligo per gli operatori stessi di provvedere, entro e non oltre le ore 19:30, al ricarico merci ed alla rimozione del banco stesso; nel periodo compreso tra il giorno 18 ed il giorno 24 del mese di dicembre, invece, l'attività di vendita può essere proseguita anche sino alle ore 19:30 al fine di consentire agli utenti gli ultimi acquisti prima del Santo Natale, mantenendo in loco le attrezzature ed i relativi mezzi anche di notte, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché in modo tale da garantire, dopo la chiusura, la viabilità nelle strade e vie interessate, con la prescrizione che entro le ore 22 della giornata del 24 dicembre, mezzi e attrezzature siano asportati in modo da lasciare libere tutte le aree del mercato; solo per i giorni dal 18 al 24, in via del tutto sperimentale e solo per l'anno 2020, sarà inibito il traffico su Piazza Regina Margherita con esclusione del tratto di strada compreso tra Via Leonardo e Via Risorgimento (lato Compagnia Portuale).

MANDA

Al Dirigente Ufficio Commercio, affinché dia ampia diffusione della presente ordinanza.

Al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza e a tutte le Forze dell'Ordine per la vigilanza sulla osservanza del presente provvedimento.

Al Servizio Tecnico per quanto di competenza.

Alla soc. C.S.P. S.r.l. per quanto di competenza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio (TAR Lazio) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco